



S.p.A. AUTOVIE VENETE
DETERMINA A CONTRARRE

ex art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.

OGGETTO: Accordo quadro con un unico operatore economico per la fornitura di componenti di ricambio per le attrezzature della manutenzione del verde.

Impegno di spesa n. 673/20

PREMESSO CHE

- è necessario provvedere alla fornitura di ricambi per le attrezzature della manutenzione del verde, meglio descritta nella nota allegata all'I.d.S. 673/20;
- la fornitura si rende necessaria al fine di garantire il regolare funzionamento delle attrezzature destinate alla manutenzione del verde;
- la modalità di acquisizione della fornitura è l'acquisto tramite la formalizzazione di un accordo quadro con un solo operatore economico;
- la durata della fornitura decorre dal 01/07/2020 o dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, se successiva e terminerà il 31/12/2022;
- l'importo netto della fornitura è stimato pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) al netto dell'I.V.A.;
- la fornitura rientra nell'ambito di competenza della Direzione Sviluppo, Organizzazione ed Innovazione - Unità Organizzativa Servizi Logistici;
- la fornitura in oggetto rientra nella categoria merceologica 05A. FORN090202 - Falciatrici, attrezzature per manutenzione del verde, accessori e ricambi dell'elenco fornitori della Società;
- è stato emesso l'Impegno di Spesa n. 673/20 per un importo di Euro 20.000,00 (ventimila/00);
- si rende quindi necessario procedere all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare la fornitura in oggetto;

CONSIDERATO CHE

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Aldo Berti, giusto atto di nomina prot. Atti/3303 del 24/09/2018;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il Dott. Giuseppe Martin così come previsto dalla Nota Int. 3228 del 09/08/2016;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, previo esperimento di una "Valutazione Comparativa di Preventivi" ai sensi dell'art.7 del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia (O.d.S. n. 15/2018 prot. Int/1115 dd. 19.03.2018);
- il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto quale criterio di individuazione del miglior preventivo il criterio del minor prezzo, ai sensi del comma 10, dell'art. 7 del

regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia (O.d.S. n. 15/2018 prot. Int/1115 dd. 19.03.2018);

- gli elementi essenziali del contratto sono individuati nella nota allegata all'I.D.S. 673/20;
- i requisiti speciali che l'operatore economico che svolgerà la fornitura deve possedere sono la disponibilità di un punto vendita in grado di fornire i materiali richiesti ubicato nel raggio di 20 chilometri dal Centro Servizi di Palmanova (UD), oppure dal Posto Manutenzione di Portogruaro (VE), oppure dal Centro Servizi di Cessalto (TV) e l'essere concessionario autorizzato di almeno uno dei marchi richiesti e specificati nella nota allegata all'I.d.S. 673/20;
- l'esecuzione della fornitura in oggetto non richiede, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi e, conseguentemente, non sussistono costi della sicurezza;

VISTO

- il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti, ed in particolare gli articoli 32, 36;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, il comma 6 dell'art. 26;
- il regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 04/03/2020;
- il regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia di forniture e servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16/03/2018, ed in particolare l'art. 7;
- la procura del 28/11/2017, rilasciata al Dott. Aldo Berti, Direttore della Direzione Sviluppo, Organizzazione ed Innovazione;

RICORDATO CHE

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 04/03/2020, in ragione della procura del 28/11/2017, il Dott. Aldo Berti, Direttore della Direzione Sviluppo, Organizzazione ed Innovazione, svolge i compiti che il D.Lgs. 50/2016 attribuisce alla Stazione Appaltante;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 04/03/2020, compete alla Stazione Appaltante la determinazione a contrarre;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RICORDATO

IL DIRETTORE, DOTT. ALDO BERTI,

DELLA DIREZIONE SVILUPPO, ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE

DETERMINA

- di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 della lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisizione della fornitura in oggetto, previo esperimento di una "Valutazione Comparativa di Preventivi", ai sensi dell'art. 7 del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia;



- di demandare all'U.O. Procedure negoziate sotto soglia della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi, nel rispetto della presente determina, della normativa vigente e dei regolamenti e procedure interne, l'individuazione degli Operatori Economici da consultare nella "Valutazione Comparativa di Preventivi";
- di effettuare una fase di pre qualifica di tutti gli Operatori Economici iscritti nell'Elenco Fornitori alla categoria merceologica indicata al fine di determinare, per ciascuno di essi, la sussistenza dei requisiti speciali richiesti e l'interesse a proporre offerta, ovvero la capacità di effettuare la fornitura;
- di non procedere, in base al principio di rotazione, alla consultazione dell'Operatore Economico uscente in relazione all'affidamento per analoga fornitura in essere: Macoratti S.n.c. di Macoratti Stefano;
- di indicare nella "Valutazione comparativa di Preventivi" l'importo lordo di euro 20.000,00 (ventimila/00) IVA esclusa;
- di adottare quale criterio per l'individuazione della migliore offerta il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 10, art. 7, del Regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data in data 16 marzo 2018;
- la durata della fornitura con decorrenza dal 01/07/2020 o dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto se successiva con termine al 31/12/2022;
- di confermare, quali elementi essenziali del contratto, quelli individuati nella nota allegata all'I.D.S. 673/20 che contestualmente è approvato e costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di fissare la penale per ogni giorno di ritardo nelle consegne, in ragione dello 1‰ (uno per mille) dell'ammontare dell'accordo quadro, salvo impedimenti non dipendenti dall'Operatore Economico affidatario e che la stessa dovrà comunicare tempestivamente per iscritto alla Società;
- di pubblicare, ai sensi del comma 1, art. 29, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. tutti gli atti relativi alla procedura di affidamento, sul profilo della Società, a cura dell'Unità Organizzativa "Procedure negoziate sotto soglia" della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi;
- di sospendere l'efficacia della presente determina sino all'avvenuto positivo processamento dell'I.d.S. 673/20 da parte della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo.

Trieste, 11/02/2020

DIREZIONE SVILUPPO, ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE
IL DIRETTORE, STAZIONE APPALTANTE E
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Aldo Berti)

PEO/LG/gm

Pubblicato sul profilo del Committente ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 03/07/2020